



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

.....

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 15/10/2010

=====

ADDI' 15/10/2010 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' CCPOSTA:

POLVERINI	Renata	Presidente	FORTE	Rido	Assessore
CIOCCHETTI	Luciano	Vice Presidente	LOLOBRIGIDA	Francesco	"
ARMENI	Fabio	Assessore	MALCOTTI	Luca	"
BIRINDELLI	Angela	"	MATTEI	Marco	"
SUONTEMPO	Teodoro	"	SANTINI	Fabiana	"
CANGEMI	Giuseppe Emanuele	"	SENTINELLI	Gabriella	"
CETICA	Stefano	"	ZAPPAIA'	Stefano	"
DI PAOLANTONIO	Pietro	"	ZEEZA	Maria	"

ASSISTE IL SEGRETARIO: Paolo IACONIS

*****OMISSIS

ASSENTI: BIRINDELLI - ZAPPAIA'

DELIBERAZIONE N. 462

Oggetto:

Determinazione degli importi dei canoni e degli indennizzi per l'occupazione e l'uso delle aree e delle superfici di specchi acquei del demanio idrico fluviale e lacustre. Revoca della deliberazione della Giunta Regionale n. 112/2009 e modifica della deliberazione della Giunta Regionale n. 40/2007.



462 15 OTT. 2010 *Pa*

OGGETTO: DETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI DEI CANONI E DEGLI INDENNIZZI PER L'OCCUPAZIONE E L'USO DELLE AREE E DELLE SUPERFICI DI SPECCHI ACQUEI DEL DEMANIO IDRICO FLUVIALE E LACUALE. REVOCA DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 112/2009 E MODIFICA DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 40/2007.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore all'Ambiente e Sviluppo sostenibile;

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59" e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. 11 dicembre 1998, n. 53, "Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183" e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. 6 agosto 1999, n. 14, "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo" e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge 10 giugno 1982, n. 348, "Costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri Enti pubblici" e ss.mm.ii.;


VISTO il Regolamento Regionale 15 dicembre 2004, n. 3, Regolamento di disciplina delle procedure per il rilascio delle concessioni di pertinenze idrauliche, aree fluviali, spiagge lacuali e di superfici e pertinenze dei laghi, e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, Norme in materia ambientale, e sss.mm.ii.

VISTA la D.G.R. 12 ottobre 1999, n. 5079, Individuazione delle aste principali dei bacini idrografici nazionali, interregionali e regionali ai sensi dell'art. 8, comma 2, lett. a), Legge Regionale n. 53/1998;

VISTA la D.G.R. 27 febbraio 2009, n.112 "Determinazione dei canoni e degli indennizzi per l'occupazione e l'uso delle aree del demanio idrico fluviale e lacuale. Revoca della D.G.R. n. 412/2007", con la quale, al fine di superare le oggettive difficoltà riscontrate dall'Ufficio Istruttore in sede di applicazione delle disposizioni della D.G.R. n. 412/2007 e di far fronte ad esigenze di integrazione, precisazione e chiarificazione a favore dei fruitori del bene demaniale idrico, si è provveduto a stabilire nuove disposizioni per la determinazione dei relativi canoni ed indennizzi;

VISTA la D.G.R. 25 gennaio 2007, n. 40, "Pagamento e riscossione dei canoni e degli indennizzi dovuti per l'occupazione delle aree demaniali fluviali e lacuali", come modificata con la D.G.R. 112/09;



462 15 OTT. 2010 R



CONSIDERATO che le misure adottate con la D.G.R. n. 112/2009 non si sono rivelate sufficienti al fine di garantire un'effettiva soluzione di tutte le problematiche emerse in sede di applicazione delle disposizioni di cui alla D.G.R. n. 412/2007, aggravate, peraltro, dalla situazione di profonda crisi economica in cui versano tutti i settori produttivi;

RAVVISATA, conseguentemente, la necessità di revocare la D.G.R. n. 112/2009, provvedendo a stabilire nuove disposizioni per la determinazione dei canoni e degli indennizzi relativi ai beni demaniali in questione più conformi a criteri di congruità e semplificazione amministrativa, al fine di superare tutti gli aspetti di criticità connessi al regime introdotto con la D.G.R. n. 412/2007 favorendo la concreta possibilità per i concessionari dei beni demaniali suddetti di provvedere agli adempimenti dovuti, nell'ottica di un utilizzo ottimale dei beni stessi;

RAVVISATA, altresì, la necessità di modificare nuovamente la lettera j) del punto 2) della D.G.R. n. 40/2007, stabilendo un numero massimo di rate pari a sessanta da ripartire in sessanta mensilità, al fine di assicurare agli operatori economici del settore condizioni di pagamento più favorevoli in un periodo di difficoltà economica generalizzata;

RITENUTO di approvare i metodi, i valori e le formule di determinazione dei canoni per concessioni di pertinenze idrauliche ed aree fluviali, spiagge lacuali, superfici e pertinenze dei laghi, riportati nell'allegato I, denominato "DETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI DEI CANONI E DEGLI INDENNIZZI PER L'OCCUPAZIONE E L'USO DELLE AREE E DELLE SUPERFICI DI SPECCHI ACQUEI DEL DEMANIO IDRICO FLUVIALE E LACUALE", che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, con validità a partire dalla data di pubblicazione sul B.U.R.L. della presente delibera;

PRESO ATTO che il presente provvedimento non è soggetto alla procedura di concertazione con le parti sociali;

TUTTO ciò premesso e considerato,

All'unanimità,



462 15 OTT. 2010 R

DELIBERA

- di revocare la D.G.R. n. 112/2009;
- di modificare la D.G.R. 25 gennaio 2007, n. 40, sostituendo il testo della lettera J) del punto 2) con il seguente: "il numero di rate massimo ammissibile è sessanta da ripartire in 60 mensilità";
- di approvare i metodi, i valori e le formule di determinazione dei canoni e degli indennizzi per le concessioni di pertinenze idrauliche ed aree fluviali, di spiagge lacuali, superfici e pertinenze dei laghi, riportati nell'allegato I denominato "DETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI DEI CANONI E DEGLI INDENNIZZI PER L'OCCUPAZIONE E L'USO DELLE AREE E DELLE SUPERFICI DI SPECCHI ACQUEI DEL DEMANIO IDRICO FLUVIALE E LACUALE", che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, con validità a partire dalla data di pubblicazione sul B.U.R.L.

La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito internet www.regione.lazio.it.

LA PRESIDENTE: F.to Renata POLVERINI
IL SEGRETARIO: F.to Paolo IACONIS

ROMA 20 OTT. 2010





ALLEG. alla DELIB. N. 462 M

DEL 15 OTT. 2010



ALLEGATO I
**DETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI DEI CANONI E DEGLI
INDENNIZZI PER L'OCCUPAZIONE E L'USO DELLE AREE E
DELLE SUPERFICI DI SPECCHI ACQUEI DEL DEMANIO
IDRICO FLUVIALE E LACUALE.**

Art. I

Formula generale per la determinazione del canone annuo (Ca)

L'importo del canone annuo (Ca) per una concessione è dato dalla somma algebrica degli importi ottenuti nel modo seguente:

Q1 = Quota per il SUOLO

Q2 = Quota per il SOPRASSUOLO

Q3 = Quota per OPERE PUNTUALI A TERRA

Q4 = Quota per OPERE LONGITUDINALI PARALLELISMI A TERRA

Q5 = Quota per ATTRAVERSAMENTI SOPRAELEVATI DI SPECCHIO ACQUEO

Q6 = Quota per SPECCHI ACQUEI

Q7 = Quota per STRUTTURE GALLEGGIANTI E BANCHINE

Q8 = Quota per OPERE PUNTUALI IN ACQUA

Q9 = Quota per ATTRAVERSAMENTI SUBACQUEI

Q10 = Quota per ESTRAZIONE DI MATERIALI LITOIDI

In termini algebrici si ha:

$$Ca = Q1 + Q2 + Q3 + Q4 + Q5 + Q6 + Q7 + Q8 + Q9 + Q10$$

Il Direttore Regionale
Ing. Giuseppe Tanzi



Art. 2

Formula generale per la determinazione dell'indennizzo per utilizzazione senza titolo o in difformità totale dal titolo concessorio (Ia)

L'importo annuo dell'indennizzo (Ia) da corrispondere per utilizzazione senza titolo, o in difformità totale dal titolo concessorio, è determinato nei modi seguenti:

2.1) $Ia = Ca \times 3$


per tutte le occupazioni senza titolo la cui data di accertato inizio occupazione è successiva alla data di entrata in vigore della presente deliberazione;

2.3) $Ia = Ca$

in tutte le occorrenze in cui la data di accertato inizio occupazione è precedente alla data di entrata in vigore della presente deliberazione e a far data dal 1° gennaio 2001.

In tutte le determinazioni descritte in questo articolo, il canone **Ca** da prendersi in considerazione è quello determinato – con riferimento all'attualità – con i metodi, i valori e le formule di cui alla presente deliberazione per poi tradurlo alle epoche di interesse per il tramite dell'applicazione degli opportuni coefficienti di adeguamento degli Indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, pubblicati periodicamente dall' ISTAT.

E' fatta comunque salva qualsiasi norma sugli eventuali diritti alle riduzioni ed agevolazioni dei canoni per tutti quegli Enti o categorie particolari, titolari nelle epoche prese in esame dei requisiti necessari a fruirne ed in grado di documentarlo con formale attestazione da parte degli Organi a ciò preposti.



Art. 3
**Formula generale per la determinazione dell'indennizzo per utilizzazione in
difficoltà parziale dal titolo concessorio (Ia)**

L'importo annuo dell'indennizzo (Ia) da corrispondere per utilizzazione in difficoltà parziale dal titolo concessorio, è determinato nel modo seguente:

3.1) Ia = Ca x 2

oltre alla riduzione in pristino.

In tutte le determinazioni descritte in questo articolo, il canone **Ca** da prendersi in considerazione è quello determinato – con riferimento all'attualità – con i metodi, i valori e le formule di cui alla presente deliberazione per poi tradurlo alle epoche di interesse per il tramite dell'applicazione degli opportuni coefficienti di adeguamento degli Indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, pubblicati periodicamente dall' ISTAT.

E' fatta comunque salva qualsiasi norma sugli eventuali diritti alle riduzioni ed agevolazioni dei canoni per tutti quegli Enti o categorie particolari, titolari nelle epoche prese in esame dei requisiti necessari a fruirne ed in grado di documentarlo con formale attestazione da parte degli Organi a ciò preposti.



Vengono di seguito riportati i metodi di calcolo per ciascuna tipologia di quota di canone.

Art. 4
Metodo per la determinazione della
QUOTA PER IL SUOLO
(Q1)

La Quota per il suolo (Q1) si calcola come indicato nella TABELLA che segue. Per suolo si intende l'intera superficie interessata dalla concessione, al netto di quella eventualmente occupata da fabbricati o manufatti di difficile rimozione o qualsiasi altra opera che comunque alteri in modo permanente lo stato dei luoghi e sia ritenuta acquisibile tra le proprietà demaniali.

Codice formula	tipologia del suolo	attività/usi per cui il bene è impiegato	formula
Q1.1	Superficie sgombera da qualsiasi tipo di fabbricato o manufatto di difficile rimozione o qualsiasi altra opera che comunque alteri in modo permanente lo stato dei luoghi e sia ritenuta acquisibile tra le proprietà demaniali, non rivestita artificialmente in alcun modo	uso agricolo, zootecnia, prato, bosco, macchia, sfalcio di rilevati arginali e golenali per fienagioni	Valore a metro quadro dell'area (Va) per metri quadrati concessi per 0,01
Q1.2	Superficie sgombera da qualsiasi tipo di fabbricato o manufatto di difficile rimozione o qualsiasi altra opera che comunque alteri in modo permanente lo stato dei luoghi e sia ritenuta acquisibile tra le proprietà demaniali, non rivestita artificialmente in alcun modo	orto familiare, produzione per autoconsumo	Valore a metro quadro dell'area (Va) per metri quadrati concessi per 0,005
Q1.3	Superficie sgombera da qualsiasi tipo di fabbricato o manufatto di difficile rimozione o qualsiasi altra opera che comunque alteri in modo permanente lo stato dei luoghi e sia ritenuta acquisibile tra le proprietà demaniali, non rivestita artificialmente in alcun modo	tutti gli usi diversi da quelli indicati ai punti Q1.1 e Q1.2	Valore a metro quadro dell'area (Va) per metri quadrati concessi per 0,04
Q1.4	Superficie sgombera da qualsiasi tipo di fabbricato o manufatto di difficile rimozione o qualsiasi altra opera che comunque alteri in modo permanente lo stato dei luoghi e sia ritenuta acquisibile tra le proprietà demaniali, con superficie rivestita artificialmente	tutti gli usi diversi da quelli indicati ai punti Q1.1 e Q1.2	Valore a metro quadro dell'area (Va) per metri quadrati concessi per 0,05

La quantificazione del valore unitario (Va) per metro quadrato dell'area demaniale è determinata a seconda delle seguenti casistiche:

- a) Per le aree adiacenti al Fiume Tevere nel tratto da Castel Giubileo alla Foce, il Valore (Va) è indicato nella **TAVOLA I**, riportata in calce al presente allegato in relazione alla sponda idraulica, alla zona ed al relativo foglio del Catasto Terreni.
- b) Per le altre aree: l'importo (Va) da utilizzare è pari a € 25,00 per metro quadrato.





Art.5
Metodo per la determinazione della quota per il
SOPRASSUOLO
(Q2)


La Quota per il soprassuolo (Q2) si calcola come indicato nella TABELLA che segue, prendendo in considerazione la sola superficie di sedime di fabbricati o manufatti di difficile rimozione o qualsiasi altra opera che comunque alteri in modo permanente lo stato dei luoghi e sia ritenuta acquisibile tra le proprietà demaniali.

Codice formula	natura del soprassuolo	attività/usi per cui il bene è impiegato	formula
Q2.1	Fabbricato o manufatto di difficile rimozione o qualsiasi altra opera che comunque alteri in modo permanente lo stato dei luoghi e sia ritenuta acquisibile tra le proprietà demaniali	tutte/i	Valore a metro quadro dell'area edificata (Vf) per coeff. di destinazione (Cd) per metro quadrato concesso

ove:

- **Il valore a metro quadro dell'area edificata (Vf)**, è deducibile dalla banca dati delle quotazioni immobiliari dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) dell'Agenzia del Territorio, pubblicato con cadenza periodica in relazione alle diverse tipologie edilizie nell'ambito delle quotazioni dei valori di mercato delle destinazioni residenziale, commerciale, terziaria e produttiva della zona omogenea di appartenenza.
Qualora tale valore non sia deducibile, o non sia indicato, si individua il valore della zona omogenea di appartenenza più prossima ed avente le caratteristiche comparabili che meglio si assimilino a quella presa in esame o si utilizzano i criteri d'estimo con riferimento all'ordinarietà, che tengano conto degli elementi elencati all'art.17 e delle quotazioni di libero mercato di immobili di caratteristiche similari.
- **il coefficiente di destinazione (Cd)** si ricava dalla seguente tabella in relazione alle diverse tipologie di uso/destinazione:

uso/destinazione	Coefficiente di destinazione (Cd)
Residenziale	0.04
Commerciale	0.06
Terziaria	0.05
Produttiva	0.06
Impianti sportivi con finalità di lucro	0.05
Impianti sportivi senza finalità di lucro	0.03
Agricolo	0.02
Pubblico e senza finalità di lucro	0.01
altro	da stimare caso per caso



Art. 6
Metodo per la determinazione della quota per le
OPERE PUNTUALI A TERRA
(Q3)

La quota per le opere puntuali a terra (Q3) si calcola come indicato nella TABELLA che segue.

Codice formula	tipologia di opera	attività/usi per cui il bene è impiegato	formula
Q3.1	rampa	coltivazioni agricole, orticoltura, floricoltura, silvicoltura ed utilizzazione di aree forestali e servizi connessi	canone unitario € 39
Q3.2	rampa	tutti gli usi diversi da quelli indicati ai punti Q3.1 e Q3.3	canone unitario € 105
Q3.3	rampa	residenziale privato	canone unitario € 58
Q3.4	tombino	coltivazioni agricole, orticoltura, floricoltura, silvicoltura ed utilizzazione di aree forestali e servizi connessi	€ 5,25 per mq
Q3.5	tombino	tutti gli usi diversi da quelli indicati ai punti Q3.4 e Q3.6	€ 16 per mq
Q3.6	tombino	residenziale privato	€ 11 per mq
Q3.7	manufatto per scarico di acque meteoriche	coltivazioni agricole, orticoltura, floricoltura, silvicoltura ed utilizzazione di aree forestali e servizi connessi	€ 53 per ogni scarico
Q3.8	manufatto per scarico di acque meteoriche	tutti gli usi diversi da quelli indicati ai punti Q3.7 e Q3.9	€ 210 per ogni scarico
Q3.9	manufatto per scarico di acque meteoriche	residenziale privato	€ 105 per ogni scarico
Q3.10	manufatto per scarico di acque depurate	formula indifferenziata	€ 21 per cm di diametro dello scarico
Q3.11	sostegno a palo	formula indifferenziata	canone unitario € 53
Q3.12	sostegno a palo con tiranti	formula indifferenziata	canone unitario € 105
Q3.13	traliccio	formula indifferenziata	canone unitario € 210
Q3.14	cartelloni pubblicitari	formula indifferenziata	€ 85 per mq di fronte e retro utile
Q3.15	Cannocchiali, armadietti, macchine distributrici bevande (o altro)	formula indifferenziata	Canone unitario € 265

Art. 7
Metodo per la determinazione della quota per
OPERE LONGITUDINALI PARALLELISMI A TERRA
(Q4)

La quota per opere longitudinali parallelismi a terra (Q4) si calcola come indicato nella TABELLA che segue.


Codice formula	tipologia di parallelismo	attività/usi per cui il bene è impiegato	formula
Q4.1	strade carrabili parallelismi	coltivazioni agricole, orticoltura, floricoltura, silvicoltura ed utilizzazione di aree forestali e servizi connessi	€ 39 per km + frazione
Q4.2	strade carrabili parallelismi	tutti gli usi diversi da quelli indicati ai punti Q4.1 e Q4.3	€ 158 per km + frazione
Q4.3	strade carrabili parallelismi	residenziale privato	€ 79 per km o frazione
Q4.4	strade ciclo-pedonali parallelismi	formula indifferenziata	€ 21 per km + frazione
Q4.5	parallelismi di tubazioni	coltivazioni agricole, orticoltura, floricoltura, silvicoltura ed utilizzazione di aree forestali e servizi connessi	€ 1,10 per metro lineare
Q4.6	parallelismi di tubazioni	tutti gli usi diversi da quelli indicati ai punti Q4.5 e Q4.7	€ 1,30 per metro lineare
Q4.7	parallelismi di tubazioni	residenziale privato	€ 1,30 per metro lineare
Q4.8	Parallelismi di linee telefoniche o telematiche	formula indifferenziata	€ 1,60 per metro lineare
Q4.9	Parallelismi con linee elettriche fino a 400 V	formula indifferenziata	€ 0,053 per metro lineare
Q4.10	Parallelismi con linee elettriche da 400 a 30000 V	formula indifferenziata	€ 0,105 per metro lineare
Q4.11	Parallelismi con linee elettriche da 30000 a 150000 V	formula indifferenziata	€ 0,315 per metro lineare
Q4.12	Parallelismi con linee elettriche da 150mila a 250mila V	formula indifferenziata	€ 0,530 per metro lineare
Q4.13	Parallelismi con linee elettriche oltre 250mila V	formula indifferenziata	€ 0,950 per metro lineare



Art. 8
Metodo per la determinazione della quota per gli
ATTRAVERSAMENTI SOPRAELEVATI DI SPECCHIO ACQUEO
(Q5)

La quota per gli attraversamenti sopraelevati di specchio acqueo (Q5) si calcola come indicato nella TABELLA che segue.

Codice formula	tipologia di insediamento	attività/usi per cui il bene è impiegato	formula
Q5.1	strade carrabili attraversamenti	tutte/i	€ 5,25 per mq
Q5.2	strade ciclo-pedonali attraversamenti	tutte/i	€ 2,10 per mq
Q5.3	attraversamenti con tubazioni	coltivazioni agricole, orticoltura, floricoltura, silvicoltura ed utilizzazione di aree forestali e servizi connessi	€ 1,30 per metro lineare
Q5.4	attraversamenti con tubazioni	tutti gli usi diversi da quelli indicati ai punti Q5.3	€ 2,65 per metro lineare
Q5.5	attraversamenti di linee telefoniche o telematiche	formula indifferenziata	€ 2,65 per metro lineare
Q5.6	attraversamenti con linee elettriche fino a 400 V	formula indifferenziata	canone unitario € 5,25
Q5.7	attraversamenti con linee elettriche da 400 a 30000 V	formula indifferenziata	canone unitario € 79
Q5.8	attraversamenti con linee elettriche da 30000 a 150000 V	formula indifferenziata	canone unitario € 105
Q5.9	attraversamenti con linee elettriche da 150mila a 250mila V	formula indifferenziata	canone unitario € 158
Q5.10	attraversamenti con linee elettriche oltre 250mila V	formula indifferenziata	canone unitario € 221



Art. 9
Metodo per la determinazione della quota per gli
SPECCHI ACQUEI
(Q6)

La quota per gli specchi acquei (Q6) si calcola come indicato nella TABELLA che segue. La superficie di specchio acqueo va calcolata al netto di quella eventualmente concessa ove insistono altri insediamenti (pontili, galleggianti o similari).

Codice formula	uso/tipologia dello specchio acqueo	attività/usi per cui il bene è impiegato	formula
Q6.1	Ormeggio imbarcazioni adibite esclusivamente alla pesca professionale	pesca	€ 0,85 per metro quadrato
Q6.2	Altri usi, incluso l'ormeggio di natanti, imbarcazioni e navi	tutti gli usi diversi da pesca, piscicoltura, acquacoltura e servizi connessi	Valore a metro quadro dell'area (Va) prospiciente per metri quadrati concessi per 0,10
Q6.3	Impianti di piscicoltura, mitilicoltura o similari	piscicoltura, acquacoltura	€ 10,50 per metro quadrato

La quantificazione del valore unitario (Va) per metro quadrato dell'area demaniale è determinata a seconda delle seguenti casistiche:

- c) Per le aree adiacenti al Fiume Tevere nel tratto da Castel Giubileo alla Foce, il Valore (Va) è riportato nella **TAVOLA I** riportata in calce al presente allegato.
- d) Per le altre aree: l'importo (Va) da utilizzare è pari a € 25,00 per metro quadrato.

Art. 10

**Metodo per la determinazione della quota per le
STRUTTURE GALLEGGIANTI E BANCHINE
(Q7)**

La quota per le strutture galleggianti e banchine (Q7) si calcola come indicato nella TABELLA che segue, prendendo in considerazione la sola superficie di sedime o, nel caso indicato, la cubatura totale.

Codice formula	uso/tipologia	attività/usi per cui il bene è impiegato	Formula
Q7.1	Banchine e pontili fluttanti o fissi senza sovrastrutture	pesca, piscicoltura e servizi connessi	€ 2,65 per metro quadrato
Q7.2	Banchine e pontili fluttanti o fissi senza sovrastrutture	tutti gli usi diversi da pesca, piscicoltura e servizi connessi	€ 5,25 per metro quadrato
Q7.3	Strutture galleggianti con sovrastruttura	-	€ 1,60 per metro cubo di cubatura totale

Art. 11

**Metodo per la determinazione della quota per le
OPERE PUNTUALI IN ACQUA
(Q8)**

La quota per le opere puntuali (Q8) si calcola come indicato nella TABELLA che segue.

Codice formula	uso/tipologia	attività/usi per cui il bene è impiegato	Formula
Q8.1	Bilancia da pesca con rete di superficie inferiore a mq 250	-	€ 1,25 per metro quadrato
Q8.2	Bilancia da pesca con rete di superficie superiore a mq 250	-	€ 2,10 per metro quadrato
Q8.3	Boa da ormeggio o corpo morto	pesca, piscicoltura e servizi connessi	€ 26 cadauna
Q8.4	Boa da ormeggio o corpo morto	tutti gli usi diversi da pesca, piscicoltura e servizi connessi	€ 42 cadauna
Q8.5	Catenaria	-	€ 4,25 per metro lineare
Q8.6	Boa da tonneggio	-	€ 74 cadauna

Art. 12
Metodo per la determinazione della quota per gli
ATTRAVERSAMENTI SUBACQUEI
(Q9)

La quota per gli attraversamenti subacquei (Q9) si calcola come indicato nella TABELLA che segue.

Codice formula	tipologia di insediamento	attività/usi per cui il bene è impiegato	Formula
Q9.1	attraversamenti con linee elettriche fino a 400 V subacquee	formula indifferenziata	€ 4,25 per metro lineare
Q9.2	attraversamenti con linee elettriche da 400 a 30000 V subacquee	formula indifferenziata	€ 10,50 per metro lineare
Q9.3	attraversamenti con linee elettriche da 30000 a 150000 V subacquee	formula indifferenziata	€ 21,00 per metro lineare
Q9.4	attraversamenti con linee elettriche da 150mila a 250mila V subacquee	formula indifferenziata	€ 53,00 per metro lineare
Q9.5	attraversamenti con linee elettriche oltre 250mila V subacquee	formula indifferenziata	€ 105 per metro lineare
Q9.6	attraversamenti con linee telematiche subacquee	formula indifferenziata	€ 10,50 per metro lineare
Q9.7	attraversamenti con tubazioni subacquee	coltivazioni agricole, orticoltura, floricoltura, silvicoltura ed utilizzazione di aree forestali e servizi connessi	€ 10,50 per metro lineare
Q9.8	attraversamenti con tubazioni subacquee	tutti gli usi diversi da quelli indicati ai punti Q9.7 e Q9.9	€ 16,00 per metro lineare
Q9.9	attraversamenti con tubazioni subacquee	residenziale privato	€ 12,50 per metro lineare

Art. 13
Metodo per la determinazione della quota per
L'ESTRAZIONE DI MATERIALI LITOIDI
(Q10)

La quota per l'estrazione di materiali litoidi per gli interventi di cui all'art. 17 della L.R. 6 dicembre 2004, n. 17 (Disciplina organica in materia di cave e torbiere) e dell'art. 11 del Regolamento Regionale di attuazione 14 aprile 2005, n. 5 è determinata come nella tabella che segue.

Codice formula	materiale estratto	Formula
Q10.1	GHIAIA	€ 4,25 per metro cubo
Q10.2	SABBIA	€ 3,70 per metro cubo
Q10.3	MISTO DI SABBIA E LIMO	€ 2,95 per metro cubo
Q10.4	TERRE LIMOSE E ARGILLOSE	€ 0,85 per metro cubo

Art. 14
CONCESSIONI DI BREVE DURATA
(Q11)

La concessione di breve durata è quella in cui il periodo non è superiore ai 30 giorni. Gli importi previsti sono elencati nella tabella che segue.

Codice formula	tipologia di insediamento	formula
Q11.1	occupazione di durata giornaliera	€ 1,00 per metro quadrato
Q11.2	ponteggio	€ 0,15 per metro quadrato per giornata
Q11.3	chiosco ambulante	€ 1,00 per metro quadrato per giornata
Q11.4	gare sportive (suolo e specchio acqueo)	€ 0,10 per metro quadrato per giornata
Q11.6	riprese cinematografiche	€ 15 per metro quadrato per giornata
Q11.7	altro (suolo o specchi acquei)	Canone annuo (Ca) diviso 365 (366 negli anni bisestili) per giorni di utilizzo per 1,5



Il Direttore
 Ing. Giuseppe Tanzi



Art. 15 **Casi particolari**

Per le casistiche riconducibili ai successivi casi si procede come specificamente indicato, stabilendo che le riduzioni non sono cumulabili tra loro e tra di esse l'avente diritto abbia a fruire solamente di quell'unica a lui più favorevole:

15.1. - Le concessioni di demanio idrico fluviale e lacuale comprese nelle aree naturali protette regionali, qualora risultino date in concessione agli Enti di gestione di tali aree naturali ai sensi della L.R. 6 ottobre 1997, n.29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali), sono rilasciate a titolo gratuito.

15.2. - Nel caso in cui nell'area in concessione sia prevista la realizzazione di nuovi fabbricati o manufatti di difficile rimozione o qualsiasi altra opera che comunque alteri in modo permanente lo stato dei luoghi e sia ritenuta acquisibile tra le proprietà demaniali, per il periodo strettamente necessario alla loro realizzazione e comunque non superiore ad un quarto della durata complessiva della concessione, il canone dovuto è pari alla sola misura relativa all'uso del solo suolo e dei fabbricati manufatti, impianti e/o altre opere ivi esistenti. Durante tale periodo il canone è comunque aggiornato con le medesime modalità previste all'art. 18 e sottoposto a revisione periodica in base allo stato di avanzamento dei lavori.

15.3. - Nel caso di utilizzo delle concessioni di demanio idrico fluviale e lacuale da parte di Enti pubblici o privati che impieghino il bene demaniale in via esclusiva per fini di beneficenza o per altri fini di pubblico interesse, per i quali il concessionario non ritrae dai beni demaniali alcun lucro o provento, compreso l'esercizio di servizi di pubblica utilità, il canone dovuto è ridotto del 90 per cento.

15.4. - Nel caso in cui in porzione dell'area concessa sia sottoposta a pubblica servitù (fasce di libero transito degli arenili, accessi per portatori di handicap, vie di fuga, fasce di rispetto, via alzata, etc.) o in cui sia comunque precluso il pieno esercizio della concessione (scarpate arginali, fasce di naturalità, aree impraticabili etc.) per causa indipendente dalla volontà del concessionario, il canone relativo a queste sole porzioni di area concessa, è ridotto alla misura del 30 per cento.

15.5. - In presenza di eventi dannosi di eccezionale gravità, che comportino una minore utilizzazione dei beni oggetto della concessione, previo accertamento delle competenti autorità idrauliche, il canone di concessione dovuto è ridotto del 50 per cento;

15.6. - Nel caso di concessioni demaniali idriche lacuali e fluviali assentite alle Associazioni Sportive Dilettantistiche senza scopo di lucro ed affiliate alle Federazioni sportive nazionali, il canone di concessione dovuto è ridotto del 50 per cento

15.7. - Qualora la concessione preveda che nell'area assentita si realizzino in modo permanente e significativo, interventi di qualsiasi natura che prevedano appropriati investimenti - ferma restando la preventiva acquisizione degli eventuali pareri, nullatenente e autorizzazioni da parte degli Enti competenti preposti - e che comportino l'impiego di materiali, attrezzature, impianti tecnologici e dispositivi finalizzati alla razionalizzazione dei consumi, al risparmio energetico, allo sviluppo dell'utilizzo di fonti energetiche alternative ed al contenimento dell'emissione degli agenti inquinanti, nonché orientati all'eco-sostenibilità, eco-compatibilità ed al basso impatto ambientale, il canone di concessione dovuto è ridotto del 20 per cento. La riduzione è applicata previa presentazione di relazione tecnico-descrittiva-progettuale a firma di tecnico





abilitato, che ne attesti la effettiva esecuzione e relazioni sull'entità degli investimenti effettuati o da effettuare.

15.8. - Nel caso di concessioni di demanio idrico fluviale e lacuale la cui durata non sia superiore ai 30 giorni ed inferiore all'anno, il canone dovuto è pari al canone annuo dell'anno di riferimento diviso per trecentosessantacinque (trecentosessantasei negli anni bisestili) e moltiplicato per il numero dei giorni di durata della concessione.

15.9. - E' fatta comunque salva qualsiasi altra norma su eventuali diritti alle riduzioni ed agevolazioni dei canoni, per tutti quegli Enti o categorie particolari, scaturente da normative non citate nella presente deliberazione ed anche per il solo periodo che hanno avuto efficacia nelle varie epoche prese in esame.

Art. 16

Canone minimo

La misura minima del canone di concessione o degli indennizzi per utilizzazioni senza titolo o in difformità parziale o totale dal titolo concessorio, non può essere comunque mai inferiore all'importo di € 500,00 (cinquecento).





Art. 17

Casistiche non ricomprese in quelle elencate nel presente allegato

Per le casistiche non riconducibili ad alcuna delle tipologie elencate, l'Ufficio Istruttore provvede a determinare il canone di concessione in modo omogeneo rispetto ai casi analoghi e, comunque, utilizzando criteri di estimo che tengano conto dei seguenti elementi:

- a) tipo di utilizzo;
- b) estensione del bene occupato;
- c) valore, anche paesaggistico ed ambientale, dell'area oggetto della concessione e della zona interessata;
- d) eventuali aggravii di manutenzione del demanio idrico, entità della servitù e delle limitazioni all'uso pubblico che ne derivano;
- e) redditività presunta del bene concesso e dell'attività svolta;
- f) importanza e caratteri della concessione.

Art. 18

Disposizioni finali

18.1. - Il concessionario è tenuto al versamento del primo canone di concessione anticipatamente, entro la data di decorrenza della concessione, e successivamente ogni anno, entro la data (giorno e mese) di decorrenza e fino alla scadenza.

18.2. - L'Ufficio Istruttore aggiorna annualmente l'importo del canone in misura del 100% della variazione annuale dell'indice ISTAT FOI, riferito all'anno precedente e ne dà comunicazione al concessionario in tempo utile per provvedere al versamento entro il termine di cui al punto precedente.

18.3. - All'atto del rilascio della concessione, il concessionario deve prestare a favore dell'ente concedente, una cauzione a garanzia degli obblighi derivanti dal rapporto concessorio di importo pari al triplo della misura del canone della prima annualità. La cauzione può essere costituita anche attraverso fideiussione bancaria o assicurativa. Gli Enti ed altri Organismi che svolgono servizi di pubblico interesse, possono richiedere la costituzione di una cauzione complessiva, valida per tutte le concessioni rilasciate o rinnovate, dell'importo di € 250.000 (duecentocinquantamila).

18.4. - In tutti quei casi in cui l'insediamento sull'area comporti lavori che possono arrecare danni al sito stesso, il concessionario deve prestare, altresì, una cauzione provvisoria a garanzia della salvaguardia del bene demaniale. Detta cauzione, da prestarsi all'atto del rilascio della concessione, sarà restituita, previo sopralluogo di verifica, al termine dei lavori e deve essere di importo sufficiente a coprire le spese per l'eventuale messa in pristino dello stato dei luoghi.

18.5. - Gli importi di canoni e indennizzi ottenuti dall'applicazione del presente tariffario sono maggiorati alla data del 1 gennaio di ogni anno applicando in misura del cento per cento, l'indice ISTAT "FOI" che individua la variazione media annua rispetto all'anno precedente.







TAVOLA I
VALORI PER METRO QUADRATO DELLE AREE ADIACENTI
IL FIUME TEVERE DA CASTEL GIUBILEO ALLA FOCE

1	DX	Confine NORD- GRA (Castel Giubileo)	67	1131	14,72
2	DX	Confine NORD- GRA (Castel Giubileo)	67	1132	14,72
3	DX	Confine NORD- GRA (Castel Giubileo)	67	1133	14,72
4	DX	Confine NORD- GRA (Castel Giubileo)	67	1134	14,72
5	DX	Confine NORD- GRA (Castel Giubileo)	69		14,72
6	DX	Confine NORD- GRA (Castel Giubileo)	71		14,72
7	DX	Confine NORD- GRA (Castel Giubileo)	72		14,72
8	DX	Confine NORD- GRA (Castel Giubileo)	73		14,72
9	DX	Confine NORD- GRA (Castel Giubileo)	75		14,72
10	DX	Confine NORD- GRA (Castel Giubileo)	77		14,72
11	DX	Confine NORD- GRA (Castel Giubileo)	79	1183	14,72
12	DX	Confine NORD- GRA (Castel Giubileo)	79		14,72
13	DX	Confine NORD- GRA (Castel Giubileo)	80		14,72
14	DX	Confine NORD- GRA (Castel Giubileo)	122	535	14,72
15	DX	Confine NORD- GRA (Castel Giubileo)	122	536	14,72
16	DX	Confine NORD- GRA (Castel Giubileo)	122	537	P 14,72
17	DX	GRA (Castel Giubileo) - Acquatraversa (fosso)	122	537	P 29,44
18	DX	GRA (Castel Giubileo) - Acquatraversa (fosso)	125		29,44
19	DX	GRA (Castel Giubileo) - Acquatraversa (fosso)	129		29,44
20	DX	GRA (Castel Giubileo) - Acquatraversa (fosso)	130	474	29,44
21	DX	GRA (Castel Giubileo) - Acquatraversa (fosso)	131		29,44
22	DX	Acquatraversa fosso - Olimpica	235		34,32
23	DX	Acquatraversa fosso - Olimpica	237		34,32
24	DX	Acquatraversa fosso - Olimpica	245		34,32
25	DX	Olimpica - Ponte Duca D'Aosta	249		44,08
26	DX	Olimpica - Ponte Duca D'Aosta	250		44,08
27	DX	Olimpica - Ponte Duca D'Aosta	251		44,08
28	DX	Olimpica - Ponte Duca D'Aosta	252		44,08
29	DX	Olimpica - Ponte Duca D'Aosta	253		44,08
30	DX	Olimpica - Ponte Duca D'Aosta	254		44,08
31	DX	Ponte Duca D'Aosta - Ponte Matteotti	392		39,20
32	DX	Ponte Duca D'Aosta - Ponte Matteotti	394		39,20
33	DX	Ponte Duca D'Aosta - Ponte Matteotti	397		39,20
34	DX	Ponte Duca D'Aosta - Ponte Matteotti	401		39,20
35	DX	Ponte Matteotti - Ponte Sublicio	405		39,20
36	DX	Ponte Matteotti - Ponte Sublicio	406		39,20
37	DX	Ponte Matteotti - Ponte Sublicio	407		39,20
38	DX	Ponte Matteotti - Ponte Sublicio	476		39,20
39	DX	Ponte Matteotti - Ponte Sublicio	484		39,20
40	DX	Ponte Matteotti - Ponte Sublicio	490		39,20
41	DX	Ponte Matteotti - Ponte Sublicio	497		39,20
42	DX	Ponte Matteotti - Ponte Sublicio	498		39,20






43	DX	Ponte Matteotti - Ponte Sublicio	506			39,20
44	DX	Ponte Matteotti - Ponte Sublicio	512			39,20
45	DX	Ponte Sublicio - Ponte Industria	790			34,32
46	DX	Ponte Sublicio - Ponte Industria	791			34,32
47	DX	Ponte Industria - Ponte Marconi	792			39,20
48	DX	Ponte Industria - Ponte Marconi	794			39,20
49	DX	Ponte Industria - Ponte Marconi	796	P		39,20
50	DX	Ponte Industria - Ponte Marconi	797			39,20
51	DX	Marconi - Golena Lgt Inventori e S. Passera	796	P		29,38
52	DX	Marconi - Golena Lgt Inventori e S. Passera	799			29,38
53	DX	Marconi - Golena Lgt Inventori e S. Passera	801			29,38
54	DX	Marconi - Magliana (Pian due Torri)	807			34,32
55	DX	Marconi - Magliana (Pian due Torri)	812	P		34,32
56	DX	Marconi - Magliana (Lgt Inventori)	796	P		58,80
57	DX	Marconi - Magliana (Lgt Inventori)	799	P		58,80
58	DX	Marconi - Magliana (Lgt Inventori)	799	P		49,04
59	DX	Marconi - Magliana (Lgt Inventori)	801			49,04
60	DX	Magliana - Collettore DX	785			24,48
61	DX	Magliana - Collettore DX	786			24,48
62	DX	Magliana - Collettore DX	787			24,48
63	DX	Magliana - Collettore DX	789			24,48
64	DX	Magliana - Collettore DX	812	P		24,48
65	DX	Collettore DX - Rio Galeria	758			19,60
66	DX	Collettore DX - Rio Galeria	759			19,60
67	DX	Collettore DX - Rio Galeria	761			19,60
68	DX	Collettore DX - Rio Galeria	762			19,60
69	DX	Collettore DX - Rio Galeria	770			19,60
70	DX	Collettore DX - Rio Galeria	782			19,60
71	DX	Collettore DX - Rio Galeria	1124			19,60
72	DX	Rio Galeria - Capo due Rami	734			14,72
73	DX	Rio Galeria - Capo due Rami	738	P		14,72
74	DX	Rio Galeria - Capo due Rami	756			14,72
75	DX	Rio Galeria - Capo due Rami	754			14,72
76	DX	Rio Galeria - Capo due Rami	750			14,72
77	DX	Rio Galeria - Capo due Rami	748			14,72
78	DX	Capo Due Rami - Foce	1062		256	39,20
79	DX	Capo Due Rami - Foce	1065		1042	39,20
80	DX	Capo Due Rami - Foce	1065		1043	39,20
81	DX	Capo Due Rami - Foce	1065		1044	39,20
82	DX	Capo Due Rami - Foce	1066		1045	39,20
83	DX	Capo Due Rami - Foce	1066		1046	39,20
84	DX	Capo Due Rami - Foce	1066		1047	39,20
85	DX	Capo Due Rami - Ponte 2 giugno	738	P		24,48
86	DX	Capo Due Rami - Ponte 2 giugno	739		240	24,48
87	DX	Capo Due Rami - Ponte 2 giugno	739		241	24,48
88	DX	Capo Due Rami - Ponte 2 giugno	739		243	24,48





89	DX	Capo Due Rami - Ponte 2 giugno	743			29,44
90	DX	Ponte Due Giugno - Foce	741			39,20
91	DX	Ponte Due Giugno - Foce	742			39,20
92	SX	Confine NORD- GRA (Castel Giubileo)	81	614		14,72
93	SX	Confine NORD- GRA (Castel Giubileo)	81	615		14,72
94	SX	Confine NORD- GRA (Castel Giubileo)	82	618		14,72
95	SX	Confine NORD- GRA (Castel Giubileo)	82	619		14,72
96	SX	Confine NORD- GRA (Castel Giubileo)	82	621		14,72
97	SX	Confine NORD- GRA (Castel Giubileo)	83	762		14,72
98	SX	Confine NORD- GRA (Castel Giubileo)	83	763		14,72
99	SX	Confine NORD- GRA (Castel Giubileo)	83	764		14,72
100	SX	Confine NORD- GRA (Castel Giubileo)	86	628		14,72
101	SX	Confine NORD- GRA (Castel Giubileo)	86	629		14,72
102	SX	Confine NORD- GRA (Castel Giubileo)	86	630		14,72
103	SX	Confine NORD- GRA (Castel Giubileo)	86	631		14,72
104	SX	Confine NORD- GRA (Castel Giubileo)	86	633		14,72
105	SX	Confine NORD- GRA (Castel Giubileo)	87	635		14,72
106	SX	Confine NORD- GRA (Castel Giubileo)	132	66		14,72
107	SX	Confine NORD- GRA (Castel Giubileo)	132	580		14,72
108	SX	Confine NORD- GRA (Castel Giubileo)	132	581		14,72
109	SX	Confine NORD- GRA (Castel Giubileo)	134	97		14,72
110	SX	Confine NORD- GRA (Castel Giubileo)	134	97		29,44
111	SX	GRA - confluenza Aniene	285			29,44
112	SX	GRA - confluenza Aniene	257			29,44
113	SX	GRA - confluenza Aniene	260	146		29,44
114	SX	GRA - confluenza Aniene				29,44
115	SX	Confluenza Aniene - Olimpica	523	P		29,44
116	SX	Confluenza Aniene - Olimpica	524			29,44
117	SX	Olimpica - Ponte Duca D'Aosta	523	P		49,04
118	SX	Olimpica - Ponte Duca D'Aosta	527			49,04
119	SX	Olimpica - Ponte Duca D'Aosta	528			49,04
120	SX	Olimpica - Ponte Duca D'Aosta	529			49,04
121	SX	Ponte Duca D'Aosta - Ponte Risorgimento	534			58,80
122	SX	Ponte Duca D'Aosta - Ponte Risorgimento	536			58,80
123	SX	Ponte Duca D'Aosta - Ponte Risorgimento	545			58,80
124	SX	Ponte Risorgimento - Ponte Matteotti	550	P		29,44
125	SX	Ponte Matteotti - Ponte Sublicio	469			39,20
126	SX	Ponte Matteotti - Ponte Sublicio	470			39,20
127	SX	Ponte Matteotti - Ponte Sublicio	477			39,20
128	SX	Ponte Matteotti - Ponte Sublicio	484			39,20
129	SX	Ponte Matteotti - Ponte Sublicio	490			39,20
130	SX	Ponte Matteotti - Ponte Sublicio	497			39,20
131	SX	Ponte Matteotti - Ponte Sublicio	498			39,20
132	SX	Ponte Matteotti - Ponte Sublicio	506			39,20
133	SX	Ponte Matteotti - Ponte Sublicio	512	P		39,20
134	SX	Ponte Matteotti - Ponte Sublicio	550	P		39,20



135	SX	Ponte Sublicio - Ponte Industria	512	P			34,32
136	SX	Ponte Sublicio - Ponte Industria	516				34,32
137	SX	Ponte Sublicio - Ponte Industria	517				34,32
138	SX	Ponte Sublicio - Ponte Industria	817				34,32
139	SX	Ponte Industria - Ponte Marconi	816				34,32
140	SX	Ponte Industria - Ponte Marconi	819				34,32
141	SX	Ponte Industria - Ponte Marconi	832		172		34,32
142	SX	Ponte Marconi - Magliana	833				34,32
143	SX	Ponte Marconi - Magliana	834				34,32
144	SX	Ponte Marconi - Magliana	839				34,32
145	SX	Ponte Marconi - Magliana	840				34,32
146	SX	Ponte Marconi - Magliana	849				34,32
147	SX	Ponte Marconi - Magliana	850				34,32
148	SX	Ponte Marconi - Magliana	854	P			34,32
149	SX	Magliana - Fosso Valchetta	854	P			34,32
150	SX	Magliana - Fosso Valchetta	855				34,32
151	SX	Fosso Valchetta - Fosso Malafede	857				19,60
152	SX	Fosso Valchetta - Fosso Malafede	858				19,60
153	SX	Fosso Valchetta - Fosso Malafede	862				19,60
154	SX	Fosso Valchetta - Fosso Malafede	1125		791		19,60
155	SX	Fosso Valchetta - Fosso Malafede	1125		792		19,60
156	SX	Fosso Malafede - Capo Due Rami	1126		786		19,60
157	SX	Fosso Malafede - Capo Due Rami	1067		1048		14,72
158	SX	Fosso Malafede - Capo Due Rami	1067		1048		14,72
159	SX	Fosso Malafede - Capo Due Rami	1103		1016		14,72
160	SX	Fosso Malafede - Capo Due Rami	1103		1017		14,72
161	SX	Fosso Malafede - Capo Due Rami	1104		996		14,72
162	SX	Fosso Malafede - Capo Due Rami	1105				14,72
163	SX	Fosso Malafede - Capo Due Rami	1106				14,72
164	SX	Fosso Malafede - Capo Due Rami	1112		1034		14,72
165	SX	Capo Due Rami - Foce	1070				29,44
166	SX	Capo Due Rami - Foce	1071				29,44
167	SX	Capo Due Rami - Foce	1076				29,44
168	SX	Capo Due Rami - Foce	1079		293		29,44
169	SX	Capo Due Rami - Foce	1079		294		29,44
170	SX	Capo Due Rami - Foce	1079		295		29,44
171	SX	Capo Due Rami - Foce	1082		302		44,08
172	SX	Capo Due Rami - Foce	1082		303		44,08
173	SX	Capo Due Rami - Foce	1082		304		44,08
174	SX	Capo Due Rami - Ponte 2 giugno	1060				29,44
175	SX	Capo Due Rami - Ponte 2 giugno	1061		247		24,48
176	SX	Capo Due Rami - Ponte 2 giugno	1061		248		24,48
177	SX	Capo Due Rami - Ponte 2 giugno	1061		250		24,48
178	SX	Capo Due Rami - Ponte 2 giugno	1065		1042		24,48
179	SX	Ponte Due Giugno - Foce	1059		19		39,20



Il Direttore Regionale
Ing. Giuseppe Tarzi

Giuseppe Tarzi